

26 OTT. 2020

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE INTERFERENZE

L'anno 2020, Il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 18:00, presso la sede di Alezio in via Matteotti 51, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Interferenze per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Riccardo Botto e viene nominato a Segretario verbalizzante il Sig. Vinicio Ruperto.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie vigenti, che i soci in presenza corrispondono al n. di 23 e che sono state raccolte un totale di 22 deleghe (si allega elenco dettagliato) e pertanto è raggiunto il numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno illustrando le caratteristiche principali della Riforma del Terzo Settore e comunica che il Consiglio direttivo, dopo un'attenta valutazione, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche apportate allo statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si procede quindi alla lettura integrale dello statuto - soffermandosi in particolare sulle variazioni effettuate e fornendo le opportune delucidazioni - al termine della quale l'Assemblea è invitata alla discussione e alla modifica.

Ultimata la lettura prende la parola il socio Antonio Ventura per chiedere all'Assemblea di inserire il termine "laica" nell'art. 2, successivamente a "apartitica e aconfessionale". Dopo un'approfondita discussione tra i partecipanti si passa alla votazione della proposta, con questo risultato: 4 favorevoli; 18 contrari; 1 astenuto. La modifica non viene approvata dall'Assemblea.

In conclusione viene posto a votazione palese lo Statuto modificato.

Con 22 voti favorevoli e 1 astenuto l'Assemblea delibera l'approvazione del nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente e il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Vinicio Ruperto

Il Presidente

Riccardo Botto



**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL **26 OTT. 2020**
SERIE **30** NUMERO **2207**
VERSATE EURO **ESENTE**



IL FUNZIONARIO
LICIA ESTRALICES
Firma su delega del Direttore Prov.le
Antonio Rizzo



STATUTO ASSOCIAZIONE INTERFERENZE - APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede nel comune di Alezio (Le), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Interferenze - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione "Interferenze - APS" (più avanti chiamata per brevità Associazione) si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 - comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse di cui all'art. 5 del C.T.S.;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del C.T.S.;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Riccardo B...

R...

V...

E in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuove e diffonde la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di azioni sociali, ispirate ai principi di "libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità";
- amplia la conoscenza delle problematiche sociali, ambientali e di promozione del territorio, rafforzando il sentimento della pace, del pluralismo, della solidarietà dei popoli, dell'appartenenza al proprio territorio e dell'inclusione;
- sviluppa l'aggregazione e la socialità per contrastare l'isolamento e l'emarginazione con incontri conviviali e ricreativi;
- sensibilizza all'utilizzo di buone prassi comportamentali per migliorare la qualità della vita con interventi in ambito alimentare, sportivo e ambientale.

Art. 4 - Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni e istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle attività elencate l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato, libera e gratuita, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci - senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, a partire dal compimento del 14° anno di età - tutti coloro che ne fanno richiesta e condividano gli scopi dell'Associazione, impegnandosi per la loro realizzazione. Il numero degli iscritti è illimitato.

In caso di domanda di ammissione presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo, il quale decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Una volta accettato, il nuovo membro viene inserito nell'apposito registro dei soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 30 giorni. A sua volta l'aspirante socio ha 30 giorni per presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Ricorso Roberto

Vin. n. 1
R. 1/10

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci minorenni hanno diritto di voto ma non possono essere eletti quali membri degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formulare al Presidente, da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, indirizzato al Consiglio direttivo.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono la violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che si mettano in condizione di inattività prolungata senza una adeguata ragione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui all'art. 11 - lettera d) l'interessato ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Riccardo Bello

Riferito

Venuto

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutti coloro i quali che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci - ognuno dei quali ha diritto a un voto - ed è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

È inoltre convocata quando almeno un decimo dei soci, in regola con il versamento della quota associativa, ne fa richiesta al Comitato direttivo con motivazione scritta.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Ogni associato può raccogliere un massimo di tre deleghe.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo delibera i punti all'ordine del giorno e stabilisce data, luogo e ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 17 - La comunicazione di convocazione di assemblea avviene mediante avviso scritto da recapitarsi - anche in via telematica (email, sms, whatsapp), assicurandosi che ognuno dei destinatari sia in grado di ricevere l'invito - a tutti i soci e con l'esposizione dello stesso nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'avviso deve contenere data, luogo e ora della prima e della seconda convocazione e i punti all'Ordine del Giorno.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale delle attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti l'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

Riccardo Basso

Raffaello

Vincenzo

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida con almeno un terzo degli associati.

Ciascun partecipante può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non partecipano al voto.

Per le votazioni si procede per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su apposita scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio direttivo

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è composto da cinque componenti se i soci iscritti non superano le cinquanta unità e da sette componenti se gli associati superano le cinquanta unità; a tal fine fa fede il numero dei soci rilevato trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Fanno eccezione i primi amministratori, che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri iscritti, dagli enti associati.

Ogni membro del Consiglio direttivo è tenuto a partecipare alle riunioni e a tenersi comunque aggiornato sull'andamento dell'Associazione. Un membro del Consiglio direttivo che non partecipa consecutivamente a cinque riunioni del direttivo (senza giustificata causa) è considerato decaduto dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Liberale

Ryfer

Vincenzo

Non può essere altresì eletto Consigliere - e se eletto decade dal suo ufficio entro sette giorni dall'incarico ottenuto - il socio titolare di cariche politiche o partitiche.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - allorché istituito - indicando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La comunicazione di convocazione avviene per via telematica (email, sms, whatsapp) - assicurandosi che ognuno dei destinatari sia in grado di ricevere l'invito - almeno cinque giorni prima della riunione e deve indicare data, luogo, ora dell'incontro e i punti all'ordine del giorno.

In casi particolarmente urgenti, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- accertata la disponibilità elegge tra i soci il Tesoriere e il Segretario;
- esegue tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- promuove le attività proposte dai soci ritenute meritevoli;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea gli eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve e accetta o respinge le domande di adesione degli aspiranti soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Riccardo Berti

Riccardo

Viviani

Presidente

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale, previa consultazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo; qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Coadiuvava il Presidente nelle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per la gestione dell'Associazione.

Si prende cura inoltre della comunicazione interna ed esterna, predisponendo e inviando convocazioni, inviti, messaggi ecc.

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti l'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ricordi Betti
Registo
Vice

Revisore legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno trattati secondo la disciplina vigente sulla tutela dei dati personali e l'informativa sulla privacy consultabile su richiesta.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Nicola

Regolo

Vincenzo

